

**REGOLAMENTO ELETTORALE RELATIVO ALLE VOTAZIONI CON IL METODO DELLE
ASSEMBLEE SEPARATA DI CUI ALL'ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE E
RAPPRESENTANZA NELLE ASSEMBLEE**

ARTICOLO 1

Il cda nella convocazione dell'assemblea con il metodo delle assemblee separate qualora si verificano i presupposti di cui all'art. 2540 del c.c. ovvero quando il consiglio pur in assenza dell'obbligo di cui alla citata normativa decida comunque di procedere con tale metodo, si atterrà ai seguenti criteri.

1. Le assemblee separate si terranno per ogni zona definita dal consiglio di amministrazione nella quale vi siano almeno duecento soci. Ogni zona comprende i soci residenti nel territorio all'uopo delimitato dal consiglio di amministrazione indipendentemente da vincoli provinciali o regionali ma seguendo il solo criterio della contiguità territoriale laddove possibile. Ai fini in parola fa fede la sede legale/ la residenza risultante dal libro soci all'atto della convocazione dell'assemblea stessa.
2. L'impresa associata che ha istituito una o più sedi operative potrà richiedere al consiglio di amministrazione di essere aggregata alla zona cui fa riferimento la sede operativa.
3. L'impresa aderente a una aggregazione (consorzio o cooperativa di imprese) di imprese potrà richiedere di "identificare la propria sede legale" con quella del consorzio o della cooperativa.
4. I delegati all'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, devono rappresentare persone fisiche/giuridiche associate alla cooperativa.
5. Le società di capitali, le società cooperative, i consorzi o le cooperative di imprese, saranno rappresentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico in ogni caso da colui a cui è attribuita la rappresentanza legale della società. L'organo amministrativo di queste imprese potrà delegare con apposita delibera trasmessa alla Società via posta elettronica certificata (PEC) altro soggetto diverso dal rappresentante legale; la designazione si intenderà comunque valida anche per le successive assemblee se non preventivamente revocata e sostituita con altra designazione
6. L'impresa, costituita mediante società di persone, dovrà designare il socio che partecipa alle assemblee sociali della cooperativa a mezzo comunicazione inviata via PEC alla cooperativa in data antecedente l'assemblea di cui si tratta; la designazione si intenderà comunque valida anche per le successive assemblee se non preventivamente revocata e sostituita con altra designazione.

7. Nel caso si proceda all'elezione delle cariche sociali con il meccanismo delle assemblee separate, in ciascuna assemblea separata sarà eletto, anche per acclamazione, un solo delegato e il relativo supplente, il quale sarà portatore nell'assemblea generale degli esiti della votazione relativa alle cariche sociali stesse. In sede di assemblea generale si procederà al computo delle preferenze ottenute da ogni singolo candidato sommando quelle espresse in ciascuna assemblea separata, e alla proclamazione del risultato.
8. Nel caso si proceda all'elezione delle cariche sociali con il meccanismo delle assemblee separate, il consiglio di amministrazione potrà provvedere in tempo utile alla convocazione di ciascuna precedente assemblea con all'ordine del giorno la determinazione del numero di consiglieri da eleggersi tenuto conto di quanto previsto all'art. 27.

ARTICOLO 2

I soci persone giuridiche nella indicazione di coloro che partecipano alle Assemblee della Società si atterranno ai seguenti criteri.

1. Le società di capitali, le società cooperative, i consorzi o le cooperative di imprese, saranno rappresentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico in ogni caso da colui a cui è attribuita la rappresentanza legale della società. L'organo amministrativo di queste imprese potrà delegare con apposita delibera trasmessa alla Società via posta elettronica certificata (PEC) altro soggetto diverso dal rappresentante legale; la designazione si intenderà comunque valida anche per le successive assemblee se non preventivamente revocata e sostituita con altra designazione.
2. L'impresa, costituita mediante società di persone, dovrà designare il socio che partecipa alle assemblee sociali della cooperativa a mezzo comunicazione inviata via PEC alla cooperativa in data antecedente l'assemblea di cui si tratta; la designazione si intenderà comunque valida anche per le successive assemblee se non preventivamente revocata e sostituita con altra designazione.